



Diritto & Fisco

LA FATTURA
ELETTRONICA

in edicola con



LEGGI DI BILANCIO/ Manovra in G.U. E il decreto attuativo intanto è in dirittura

Ecco il reddito di cittadinanza

Assegno per tutti, per 18 mesi e fino a 1.430 € mensili

DI DANIELE CIRIOLI
E CRISTINA BARTELLI

Il reddito di cittadinanza è per tutti, per italiani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno cinque anni. Partirà dal mese di aprile e se il nucleo familiare è composto solo da soggetti di età non inferiore a 65 anni si chiamerà «pensione di cittadinanza». Diversi i requisiti (forse troppi), per un beneficio economico (fotocopia del Rei) che annualmente (12 mensilità) potrà valere dai 480 euro (40 a mese) a 17.160 euro (1.430 mensili). Spetterà per 18 mesi e potrà essere rinnovato con una sospensione di un mese (non necessaria nel caso di pensione di cittadinanza). A stabilirlo, tra l'altro, è la bozza di decreto attuativo della misura prevista dalla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2019), pubblicata sul S.O. 62 alla G.U. 302/2018, in vigore dall'1/1/2019. Per il via libera alla nuova misura, da aprile i datori di lavoro dovranno indicare la retribuzione nei nuovi assunti sul modello CO (comunicazione obbligatoria).

La nuova misura. È l'evoluzione del Rei, reddito d'inclusione, operativo dall'anno scorso, del quale riproduce nella sostanza la struttura e disciplina. A cominciare dal fatto che l'erogazione è condizionata all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo che prevede, tra l'altro, attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi (condizione non prevista nel caso di pensione di cittadinanza).

I requisiti. Stando alla bozza la misura spetterà ai nuclei familiari di cittadini italiani, europei e anche stranieri in possesso di diversi requisiti declinati in tre tipologie: di residenza e soggiorno; reddituali e patrimoniali; godimento di beni durevoli (si veda tabella). Per quanto concerne la cittadinanza, oltre agli italiani e ai cittadini Ue, il reddito di cittadinanza (Rdc) spetterà anche ai cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo; in ogni caso, è richiesta la residenza in Italia continuativa da almeno cinque anni. I requisiti

I requisiti

TIPOLOGIA	REQUISITI
Residenza e soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> • Cittadinanza italiana, di paesi Ue o con diritto di soggiorno • Residenza in Italia da almeno cinque anni
Reddituale e patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> • Valore Isee inferiore a 9.360 euro • Valore patrimonio immobiliare fino a 30.000 euro • Valore patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, incrementato di <ul style="list-style-type: none"> a) di 2.000 euro per ogni componente dal secondo al quinto; b) di 1.000 euro per ogni figlio, a partire dal terzo; c) di 5.000 euro per ogni componente con disabilità • Valore reddito familiare inferiore a (1): <ul style="list-style-type: none"> a) 6.000 euro (Reddito di cittadinanza) per il singolo componente (2) b) 7.560 euro (Pensione di cittadinanza) per il singolo componente (2)
Godimento beni durevoli	Assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli oltre 1.600 cc e motoveicoli oltre 250 cc • navi e imbarcazioni da diporto

(1) Importo elevato a 9.360 euro per nuclei in abitazioni in locazione; (2) Importo (6.000/7.560 euro ovvero 9.360 euro) da adeguare con il parametro della scala di equivalenza: a. Primo componente = 1; b. Per ogni componente maggiorenne = 0,4; c. Per ogni componente minorenni = 0,2; d. Valore massimo = 2,1

reddituali e patrimoniali fanno riferimento alla disciplina dell'Isee (dpcm 159/2013); per quanto riguarda il reddito familiare, tuttavia, non si considerano i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee. Il Rdc si potrà fruire anche in costanza di godimento di Naspi (indennità di disoccupazione).

Fuori detenuti e disoccupati volontari. Non hanno diritto al Rdc i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra p.a., i nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (l'esclusione perdura per un anno dalle dimissioni).

Quanto vale il Rdc? L'importo è determinato da due quote, su base annua, erogate mensilmente (12 rate):

a) la prima quota a integrazione del reddito familiare fino a una soglia massima di 6.000 euro (7.560 euro nel caso di pen-

sione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro;

b) la seconda quota a integrazione del reddito familiare ai nuclei residenti in abitazioni in locazione in misura pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione fino a un massimo di 3.360 euro (1.800 euro nel caso di pensione di cittadinanza); ovvero in misura pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per la cui acquisto o per la cui costruzione sia stato fatto un contratto di mutuo da un componente la famiglia.

In ogni caso il beneficio economico:

- non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro) nel caso di singolo componente, ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a euro 19.656 (1.638 euro mensili, anche se in realtà non si andrà sopra i 1.430);
- non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro mensili).

Cambia la «CO». In caso di variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare, il maggiore reddito da lavoro concorrerà alla determinazione del Rdc in misura pari all'80% (quindi con uno «sconto» del 20%), a decorrere dal mese successivo a quello in cui c'è stata la variazione, fino a quanto il maggiore reddito non è ordinariamente recepito nell'Isee (in via generale a gennaio dell'anno seguente).

Nel caso di nuova occupazione come lavoro dipendente il reddito verrà desunto dalle comunicazioni obbligatorie (le «CO» che i datori di lavoro sono tenuti a fare online, su ciclo-voro) che, conseguentemente, dal prossimo mese di aprile verranno implementate per contenere la nuova informazione relativa alla retribuzione (o al compenso, in caso di co.co.co.).

© Riproduzione riservata

LE NORME SUL COMODATO

Imu, agevolazione estesa al coniuge

L'agevolazione Imu e Tasi per l'immobile concesso in comodato gratuito in caso di morte del comodatario si estende al coniuge di quest'ultimo, ma solo se vi è la presenza di figli minori. Lo prevede l'articolo 1, comma 1092, della legge di Bilancio 2019. Esso richiama la norma che disciplina l'Imu, la quale riconosce per gli immobili dati in comodato la riduzione al 50% della base imponibile. Tuttavia, il beneficio fiscale si applica anche alla Tasi, considerato che per i due tributi ex lege l'imponibile si calcola nello stesso modo. Il legislatore ha integrato la disposizione contenuta nell'articolo 13 del dl 201/20011, estendendo l'agevolazione al coniuge del comodatario qualora vi sia la presenza di figli minori. L'articolo 13, infatti, per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50 per cento. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile adibito a

propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Occorre, inoltre, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. I giudici tributari vanno in ordine sparso sull'agevolazione Ici e Imu in caso di mancata comunicazione all'amministrazione comunale delle informazioni necessarie sulla concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito. La Ctr Palermo, sezione XIV, con la sentenza 2804 del 9 luglio 2018, in controtendenza rispetto ad altri giudici di merito, ha stabilito che il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali se non comunica al comune che l'immobile è stato concesso in comodato al figlio. Sempre in tema di agevolazioni, in senso contrario la Ctp Reggio Emilia (sentenza 93/2018) ha ritenuto irrilevante l'omessa comunicazione per l'immobile affittato a canone concordato, per il quale è previsto sconto Imu del 25%.

Sergio Trovato



Bozza e relazione
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi